SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 108

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 maggio 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

**Commissione nazionale per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 1° aprile 2003.

**Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.** (Deliberazione n. 14015).

**03A04998**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. **102.**

**Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità registrate nell'amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

*a)* sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

*b)* sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

*c)* sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, inter-

correnti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-*bis*, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo.».

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

Art. 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

*a)* la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

*b)* il frazionamento catastale;

*c)* la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella *B* allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

Art. 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A* (prevista dall'art. 1, comma 4)

| N. | Immobile | Comune | Prov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Caserma "Giovanni Amadio" | Cormons | GO |
| 2 | Caserma "E. Toti" (escluso aliquota alloggi) | Farra d'isonzo | GO |
| 3 | Caserma "del Fante" | Gorizia | GO |
| 4 | Caserma "Colinelli" | S. Lorenzo Isontino | GO |
| 5 | Caserma "Pecorari" | Lucinico | GO |
| 6 | Caserma "Colombini" | Brazzano di Cormons | GO |
| 7 | Caserma "Ugo Polonio" | Gradisca d'Isonzo | GO |
| 8 | Caserma Molinari | Pordenone | PN |
| 9 | Caserma "Dall'Armi" | S. Vito al Tagliamento | PN |
| 10 | Caserma "623" Sezione magazzino | Sacile | PN |
| 11 | Caserma De Gasperi | Spilimbergo | PN |
| 12 | Ex pista carri | Aviano | PN |
| 13 | Ex pista carri | S. Quirino | PN |
| 14 | Ex pista carri | Roveredo | PN |
| 15 | Ex tracciato ferroviario | Cordovado | PN |
| 16 | Ex tracciato ferroviario | Morsano al Tagliamento | PN |
| 17 | Terreni demaniali | Claut | PN |
| 18 | Ex caserma Girolamo da Sacile | Sacile | PN |
| 19 | Caserma S. Giovanni del Tempio | Sacile | PN |
| 20 | Ex Caserma "Martelli" (porzione in concessione all' Azienda Sanitaria di Pordenone) | Pordenone | PN |
| 21 | Area retrostante la caserma di polizia denominata "Duchessa d'Aosta" | S.M.Maddalena Inferiore | TS |
| 22 | Complesso "ex caserma Chiarle" | Guardiella | TS |
| 23 | Caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante | Villa Opicina | TS |
| 24 | Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante | Gabrovizza San Primo | TS |
| 25 | Ex caserma "III Armata" | Cervignano | UD |
| 26 | Ex caserma "Monte Pasubio" | Cervignano | UD |
| 27 | Caserma "Zucchi" | Cividale del Friuli | UD |
| 28 | Caserma "Lanfranco" | Cividale del Friuli | UD |
| 29 | Terreno Leicht adiacente Caserma Zucchi - Lanfranco | Cividale del Friuli | UD |
| 30 | Ex caserma "Ederle" (escluso il Cim) | Palmanova | UD |
| 31 | Ex forte "Beisner" (Op. n.4) | Malborghetto-Valbruna | UD |
| 32 | Caserma "D'Incau - Solideo | Malborghetto-Valbruna | UD |
| 33 | Caserma Bertolotti | Pontebbia | UD |
| 34 | Caserma Giavitto | Tarcento | UD |
| 35 | Ex Forte Cave del predil | Tarvisio | UD |
| 36 | Caserma Patussi | Tricesimo | UD |
| 37 | Caserma Friuli | Udine | UD |
| 38 | Caserma Osoppo | Udine | UD |
| 39 | Caserma Piave | Udine | UD |
| 40 | Caserma Brandolin | Aquileia | UD |
| 41 | Caserma Lesa | Basiliano | UD |
| 42 | Ex caserma Bernardini | Cavazzo Carnico | UD |
| 43 | Caserma Lago (loc. Jalmicco) ed adiacente campo sportivo militare | Palmanova | UD |
| 44 | Caserma Degano | Palazzolo dello Stella | UD |
| 45 | Caserma Fantina | Pontebba | UD |
| 46 | Caserma Jesi | Perteole | UD |
| 47 | Ex Fortezza | Palmanova | UD |
| 48 | Ex Forte di Beisner | Valbruna | UD |
| 49 | Ex Forte del Predil | Tarvisio | UD |
| 50 | Ex albergo Trieste | Tarvisio città | UD |
| 51 | Caserma Duodo - ex sede Distretto militare | Udine | UD |

TABELLA *B* (prevista dall'art. 3, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

| Classi Dimensionali Comuni<br>Abitanti | Zone Territoriali Omogenee | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| < 10.000 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 10.000÷100.000 | 60 | 40 | 30 | 40 | | |
| 100.001÷300.000 | 120 | 80 | 60 | 80 | | |
| >300.000 | 180 | 120 | 90 | 120 | | |

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

**03G0125**

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. **103.**

**Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Controlli sanitari*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marit-

tima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

Art. 2.

*Validazione test e controlli sanitari*

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**03G0130**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 aprile 2003.

**Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Costa d'Avorio dei cittadini italiani ivi residenti.**

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Abidjan e dalla direzione generale Africa Subsahariana di questo Ministero;

Ritenuto che, a seguito del grave clima di pericolosa instabilità e precarietà, si è instaurata sul territorio una situazione che rende inopportuno il soggiorno dei cittadini italiani colà residenti;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Costa d'Avorio dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 1° settembre 2002 con scadenza 1° settembre 2004.

Roma, 28 aprile 2003

*Il vice direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri*
RONCA

*Il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno*
D'ASCENZO

*Il direttore generale del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

**03A06045**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003.

**Modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002 e 31 luglio 2002 emanati in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del Secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «Decreto di Trasferimento relativo alla Seconda Cartolarizzazione»);

Visto l'ulteriore decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il «Decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);

Considerato che è emersa la necessità di modificare il decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Decreta:

### Art. 1.

All'allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, prima dell'ultimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: «Unicamente per gli immobili disponibili liberi che siano già stati offerti in vendita una prima volta in asta alla data del 15 aprile 2003 e che non siano stati aggiudicati entro la stessa data è consentito un ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili liberi.

Per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d'asta per la seconda asta è pari al 50% del prezzo di mercato degli immobili disponibili.

Salvo quanto previsto al terzo capoverso del presente punto 5, per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, il prezzo base d'asta per la seconda asta (per la sola nuda proprietà nel caso dei primi), è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso).».

Art. 2.

All'allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, nell'ultimo capoverso le parole «nella prima asta» sono sostituite dalle seguenti parole: «nella seconda asta».

Art. 3.

All'allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, alla fine dell'ultimo capoverso sono inserite le seguenti parole «fermo restando che la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione dell'immobile disponibile».

Art. 4.

All'allegato 4, punto 6, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l'acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete.».

Art. 5.

All'allegato 1, punto 1, secondo capoverso, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione le parole «quaranta giorni» sono sostituite dalle parole «cinquanta giorni».

Art. 6.

All'allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, alla fine del secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole «Tale termine di cinquanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.».

Art. 7.

All'allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel secondo periodo le parole «in più offerte» sono sostituite dalle seguenti parole: «in più offerte segrete»; nello stesso periodo le parole «le medesime offerte» sono sostituite dalle seguenti parole: «le medesime offerte segrete».

Art. 8.

All'allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l'acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete.».

Art. 9.

All'allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Nel caso di presentazione di più offerte residuali relative al medesimo bene, l'immobile è aggiudicato in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che sarà determinato secondo le modalità indicate nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d'asta.».

Art. 10.

All'allegato 1, punto 8, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Tale termine di quaranta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

**03A06066**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consumo Basso Ferrarese soc. coop. a r.l.», in Lagosanto.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 ottobre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Consumo Basso Ferrarese soc. coop. a r.l.» con sede in Lagosanto (Ferrara) è stata sciolta ed il sig. Chiodi Gino è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento dell'ultima ispezione ordinaria disposta dalla D.P.L. di Ferrara con nota prot. n. 8345 del 20 giugno 2000 che di fatto hanno impedito lo svolgimento della predetta ispezione ordinaria;

Vista la nota prot. n. 1500211/P del 30 gennaio 2003 con cui relativamente alla citata richiesta di sostituzione, la direzione generale per gli enti cooperativi div. II, segreteria della commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2002, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto n. 2 del 27 febbraio 2003 con cui si è proceduto a sostituire il predetto liquidatore con la rag. Patrizia Argentesi con studio in Ferrara;

Preso atto che la rag. Patrizia Argentesi, in data 3 aprile 2003 ha comunicato l'impossibilità ad accettare l'incarico conferitole;

Visto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449;

Visto il disposto dell'art. 55, comma 1, d.lgs. n. 300/1999;

Vista, la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di cooperazione;

Preso atto che tale convenzione risulta allo stato ancora pienamente in essere;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Riccardo Carrà, nato a Ferrara il 20 dicembre 1954 con studio in Ferrara via Galileo Galilei n. 9, è nominato liquidatore della società cooperativa Consumo Basso Ferrarese soc. coop. a r.l. con sede in Lagosanto (Ferrara) costituita in data 11 maggio 1989 per atto a rogito notatio dott. Sergio Cacchi, già posta in liquidazione *ex* art. 2448 del codice civile dal 31 ottobre 1996, in sotituzione del sig. Chiodi Gino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma entro trenta giorni o entro sessanta giorni al TAR.

Ferrara, 22 aprile 2003

*Il dirigente:* DE ROGATIS

03A05923

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2003.

**Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Cosenza, Firenze, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Novara, Parma, Pavia e Reggio Calabria.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Cosenza, Firenze, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Novara, Parma, Pavia e Reggio Calabria di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 2 aprile 2003 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Cosenza, Firenze, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Novara, Parma, Pavia e Reggio Calabria, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

*Il Ministro:* MARZANO

ALLEGATO *A*

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA | | | |
|---|---|---|---|
| SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA | NUMERO DI IMPRESE (*) | INDICE DI OCCUPAZIONE | VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO |
| | | | |
| Agricoltura | 12.285 | 27,5 | 406.894,86 |
| Artigianato | 13.538 | 13,7 | 434.654,61 |
| Industria | 6.617 | 13,2 | 568.902,18 |
| Commercio | 20.591 | 18,1 | 684.179,82 |
| Cooperazione | 1.289 | 2,1 | 114.819,07 |
| Turismo | 3.989 | 4,2 | 159.870,82 |
| Trasporto e spedizioni | 1.649 | 6,1 | 348.652,61 |
| Credito | 512 | 2,0 | 218.187,92 |
| Assicurazioni | 521 | 0,5 | 24.431,11 |
| Servizi alle imprese | 3.532 | 7,8 | 940.984,59 |
| Altri settori | 1.435 | 4,8 | 157.606,24 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **65.958** | **100,0** | **4.059.183,83** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | | | |
|---|---|---|---|
| SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA | NUMERO DI IMPRESE (*) | INDICE DI OCCUPAZIONE | VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO |
| | | | |
| Agricoltura | 7.659 | 1,5 | 166.508,03 |
| Artigianato | 30.514 | 20,5 | 2.040.578,95 |
| Industria | 13.420 | 24,6 | 3.550.920,38 |
| Commercio | 34.215 | 18,3 | 2.156.914,53 |
| Cooperazione | 1.460 | 2,1 | 349.156,90 |
| Turismo | 6.417 | 5,4 | 661.059,29 |
| Trasporto e spedizioni | 4.824 | 7,4 | 1.664.163,36 |
| Credito | 1.909 | 3,6 | 1.152.076,93 |
| Assicurazioni | 1.497 | 1,1 | 270.185,51 |
| Servizi alle imprese | 16.997 | 10,9 | 3.660.553,90 |
| Altri settori | 2.524 | 4,6 | 376.574,65 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **121.436** | **100,0** | **16.048.692,43** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA | | | |
|---|---|---|---|
| SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA | NUMERO DI IMPRESE (*) | INDICE DI OCCUPAZIONE | VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**) |
| | | | |
| Agricoltura | 3.556 | 2,4 | 102.422,19 |
| Artigianato | 12.794 | 22,5 | 736.196,50 |
| Industria | 4.751 | 25,0 | 1.286.047,53 |
| Commercio | 13.231 | 19,1 | 755.186,43 |
| Cooperazione | 469 | 2,0 | 90.617,43 |
| Turismo | 3.500 | 7,1 | 269.064,46 |
| Trasporto e spedizioni | 1.689 | 5,3 | 427.052,38 |
| Credito | 665 | 2,3 | 279.381,78 |
| Assicurazioni | 524 | 0,7 | 43.023,93 |
| Servizi alle imprese | 4.469 | 8,8 | 990.297,01 |
| Altri settori | 1.544 | 4,8 | 154.916,47 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **47.192** | **100,0** | **5.134.206,10** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31dicembre 2002

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA | | | |
|---|---|---|---|
| SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA | NUMERO DI IMPRESE (*) | INDICE DI OCCUPAZIONE | VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO |
| | | | |
| Agricoltura | 1.300 | 1,3 | 34.892,86 |
| Artigianato | 5.133 | 19,7 | 287.554,94 |
| Industria | 2.524 | 21,9 | 443.594,40 |
| Commercio | 7.518 | 22,6 | 372.236,99 |
| Cooperazione | 359 | 2,5 | 54.936,56 |
| Turismo | 1.692 | 6,5 | 95.748,79 |
| Trasporto e spedizioni | 951 | 6,7 | 198.161,52 |
| Credito | 300 | 2,3 | 111.773,63 |
| Assicurazioni | 284 | 0,8 | 19.079,85 |
| Servizi alle imprese | 1.898 | 10,3 | 473.378,52 |
| Altri settori | 702 | 5,4 | 74.954,00 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **22.661** | **100,0** | **2.166.312,06** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA | | | |
|---|---|---|---|
| **SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA** | **NUMERO DI IMPRESE (*)** | **INDICE DI OCCUPAZIONE** | **VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO** |
| | | | |
| Agricoltura | 11.256 | 9,1 | 196.240,74 |
| Artigianato | 10.856 | 26,1 | 742.546,32 |
| Industria | 3.141 | 27,6 | 1.046.092,52 |
| Commercio | 9.692 | 15,1 | 530.558,98 |
| Cooperazione | 272 | 1,8 | 73.439,16 |
| Turismo | 1.672 | 3,4 | 124.719,53 |
| Trasporto e spedizioni | 1.258 | 4,1 | 262.476,77 |
| Credito | 556 | 1,5 | 151.734,96 |
| Assicurazioni | 465 | 0,6 | 26.150,36 |
| Servizi alle imprese | 2.796 | 6,3 | 699.420,00 |
| Altri settori | 841 | 4,4 | 108.838,83 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **42.805** | **100,0** | **3.962.218,17** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA | | | |
|---|---|---|---|
| **SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA** | **NUMERO DI IMPRESE (*)** | **INDICE DI OCCUPAZIONE** | **VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO** |
| | | | |
| Agricoltura | 2.738 | 3,4 | 117.819,19 |
| Artigianato | 9.944 | 19,4 | 752.183,19 |
| Industria | 3.638 | 37,2 | 1.900.776,66 |
| Commercio | 8.891 | 14,5 | 662.530,73 |
| Cooperazione | 409 | 1,6 | 108.562,71 |
| Turismo | 1.799 | 3,6 | 124.820,86 |
| Trasporto e spedizioni | 1.259 | 5,5 | 444.573,10 |
| Credito | 626 | 3,1 | 346.751,74 |
| Assicurazioni | 546 | 0,6 | 30.254,89 |
| Servizi alle imprese | 4.194 | 8,2 | 882.983,56 |
| Altri settori | 732 | 2,9 | 64.183,54 |
| | | | |
| **TOTALE** | **34.776** | **100,0** | **5.435.440,17** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002.

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA | | | |
|---|---|---|---|
| **SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA** | **NUMERO DI IMPRESE (*)** | **INDICE DI OCCUPAZIONE** | **VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO** |
| | | | |
| Agricoltura | 7.894 | 6,3 | 353.677,74 |
| Artigianato | 13.767 | 18,4 | 954.683,91 |
| Industria | 4.984 | 29,4 | 2.025.688,31 |
| Commercio | 11.220 | 15,0 | 889.744,03 |
| Cooperazione | 694 | 3,3 | 278.387,22 |
| Turismo | 2.474 | 4,3 | 232.876,50 |
| Trasporto e spedizioni | 2.089 | 6,5 | 665.360,07 |
| Credito | 888 | 2,5 | 403.332,07 |
| Assicurazioni | 581 | 0,6 | 52.294,46 |
| Servizi alle imprese | 5.362 | 10,1 | 1.373.158,30 |
| Altri settori | 826 | 3,6 | 131.567,40 |
| | | - | |
| **TOTALE** | **50.779** | **100,0** | **7.360.770,01** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

**Ministero delle Attività produttive**

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA | | | |
|---|---|---|---|
| **SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA** | **NUMERO DI IMPRESE (*)** | **INDICE DI OCCUPAZIONE** | **VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO** |
| | | | |
| Agricoltura | 9.172 | 8,7 | 706.276,63 |
| Artigianato | 13.907 | 19,2 | 805.335,75 |
| Industria | 4.947 | 29,6 | 1.798.905,90 |
| Commercio | 12.632 | 17,0 | 869.844,40 |
| Cooperazione | 440 | 1,3 | 79.817,82 |
| Turismo | 2.710 | 3,6 | 156.193,34 |
| Trasporto e spedizioni | 1.865 | 5,4 | 489.330,96 |
| Credito | 755 | 2,2 | 298.798,15 |
| Assicurazioni | 677 | 0,7 | 58.930,52 |
| Servizi alle imprese | 4.992 | 8,4 | 961.003,52 |
| Altri settori | 928 | 3,9 | 142.439,59 |
| | | | |
| **TOTALE** | **53.025** | **100,0** | **6.366.876,58** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31-12-2002.

Ministero delle Attività produttive

*Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2*

| CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA | | | |
|---|---|---|---|
| SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA | NUMERO DI IMPRESE (*) | INDICE DI OCCUPAZIONE | VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO |
| | | | |
| Agricoltura | 7.763 | 30,1 | 394.060,69 |
| Artigianato | 9.968 | 9,8 | 234.459,30 |
| Industria | 5.711 | 10,9 | 392.041,48 |
| Commercio | 17.662 | 19,6 | 511.118,95 |
| Cooperazione | 864 | 2,2 | 80.515,41 |
| Turismo | 1.933 | 3,3 | 91.047,14 |
| Trasporto e spedizioni | 2.030 | 9,6 | 390.863,75 |
| Credito | 384 | 1,7 | 179.166,49 |
| Assicurazioni | 529 | 0,5 | 19.327,02 |
| Servizi alle imprese | 2.392 | 7,2 | 557.948,26 |
| Altri settori | 1.006 | 5,1 | 103.592,36 |
| | | | |
| **TOTALE** | **50.242** | **100,0** | **2.954.140,85** |

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso(al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002

**03A05925**



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 2003.

**Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione in talune zone della regione Lombardia.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 280 del 30 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 335/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 299 del 20 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione del 25 febbraio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 327 del 12 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, modificato da ultimo dal decreto 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, relativo alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto il decreto del direttore generale della regione Lombardia del 12 febbraio 2003, n. 1795, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia - estratto dalla serie ordinaria - n. 8 del 17 febbraio 2003, relativo alle misure urgenti per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni nazionali emanate con il decreto ministeriale 4 aprile 2000 in materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Decreta:

Art. 1.

La quota massima del 12 per cento, indicata all'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di commercializzazione 2003/2004, è fissata al 20 per cento nelle aree individuate dal decreto del direttore generale della regione Lombardia, 12 febbraio 2003, n. 1795.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 295*

**03A06047**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2003.

**Sospensione della ricezione delle domande di ammissione all'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonchè l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2002 recante: «Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.»;

Vista la nota del capo del dipartimento del 16 gennaio 2002, protocollo n. 5/Seg., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;

Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002, n. 189, con il quale è stato istituito il primo albo degli esperti;

Visto il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2003, n. 72, con il quale il suddetto albo è stato aggiornato come previsto dall'art. 6 del decreto direttoriale 20 dicembre 2001;

Tenuto conto che, per effetto dei provvedimenti citati, attualmente l'albo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si compone di n. 1242 esperti, dei quali n. 712 appartenenti alla categoria A; 267 alla categoria B e 263 alla categoria C.

Ritenuta l'opportunità di sospendere temporaneamente la ricezione di nuove domande di ammissione all'albo;

Sentito il parere favorevole espresso dal Comitato nella seduta del 1° aprile 2003 in merito alla proposta suesposta;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

1. A decorrere dall'8 maggio 2003 è sospesa la ricezione di nuove domande di ammissione all'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma l, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. Il presente decreto è comunicato al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**03A06044**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Susa.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Susa nel giorno 2 aprile 2003.

*Motivazioni.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero proclamato per l'intera giornata del 2 aprile 2003 dalle organizzazioni sindacali COBAS-SINCOBAS-SLAICOBAS-USI-AIT si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Susa, giusta comunicazione prot. n. 8122 del 2 aprile 2003 del direttore dell'ufficio e sentito il Garante del contribuente.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 30 aprile 2003

p. *Il direttore regionale:* TUFANI

**03A05930**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico *e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*», corredato delle relative note.** (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003.

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Oneri generali del sistema elettrico*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, com ma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

*a)* i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

*b)* i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

*c)* l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

*d)* la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale impor-

tato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999. L'art. 3, comma 11 è il seguente:

«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca le attività di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e)*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.»

— L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) è il seguente:

«2.4. È esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa:

*a)* l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;

*b)* l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla Società Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

*c)* l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996.

— La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.

Art. 2.

*Esclusione delle compensazioni*

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni*, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'arti colo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a)* del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gii acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

*5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico.*

*Riferimenti normativi:*

— L'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

*a)* la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

*b)* la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

*c)* i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

*d)* i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

*e)* l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.».

— L'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:

«1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'art. 5, unicamente:

*a)* la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

*b)* la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.»

— L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 (Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'art. 1. Alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette società l'ENEL provvede con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità. La scelta tra dette procedure è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In ogni caso le modalità di cessione assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano di cui all'art. 1.».

— L'art. 5, comma 8, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:

«8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera *d)*, è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D = P/M

dove:

*a)* P *rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione del l'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;*

*b)* M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.».

— L'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente:

«12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera *b)*, del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.».

## Art. 3.

*Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti*

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. *In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.*

*2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.*

*2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività pro-*

*duttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.*

*2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonché sulla evoluzione della potenza installata prevista.*

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, *sentito il comitato paritetico* di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime.*

*5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: «della procedura di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento unico di cui al comma 2».*

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2002; la relativa legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 apile 2002.

— L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione d'impatto ambentale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studi o di impatto ambientale.».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002 (supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impanti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario).

— L'art. 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.».

— L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.».

— L'art. 1, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)*. — (Omissis). 4-*bis*. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito *del procedimento unico di cui al comma 2*.».

### Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**03A06043**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Merida (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

*(Omissis);*

Decreta:

Il sig. Marco Antonio Scanu, agente consolare onorario in Merida (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

3. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Traduzioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

9. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

11. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al consolato d'Italia in Maracaibo, competente per qualsiasi decisione di merito;

12. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

13. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2003

*Il direttore generale per il personale:* MARSILI

**03A05924**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 8 maggio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1435 |
| Yen giapponese | 132,78 |
| Corona danese | 7,4255 |
| Lira Sterlina | 0,71190 |
| Corona svedese | 9,1160 |
| Franco svizzero | 1,5046 |
| Corona islandese | 84,23 |
| Corona norvegese | 7,8600 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58744 |
| Corona ceca | 31,378 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,97 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6458 |
| Lira maltese | 0,4289 |
| Zloty polacco | 4,3124 |
| Leu romeno | 37560 |
| Tallero sloveno | 232,9050 |
| Corona slovacca | 41,240 |
| Lira turca | 1735000 |
| Dollaro australiano | 1,7839 |
| Dollaro canadese | 1,5984 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9166 |
| Dollaro neozelandese | 1,9953 |
| Dollaro di Singapore | 1,9860 |
| Won sudcoreano | 1370,83 |
| Rand sudafricano | 8,3504 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A06082**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafluox»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 230 del 16 aprile 2003*

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Specialità medicinale:

ZAFLUOX - A.I.C. n. 034109013;

ZAFLUOX - A.I.C. n. 034109025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità ZAFLUOX - A.I.C. n. 034109013, ZAFLUOX - A.I.C. n. 034109025, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 482 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 7 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05928**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sicef»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 231 del 16 aprile 2003*

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Specialità medicinale:

SICEF «1 flacone 1000 mg + 1 fiala 4 ml» - A.I.C. n. 024127019.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità SICEF «1 flacone 1000 mg + 1 fiala 4 ml» - A.I.C. n. 024127019, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 491 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 7 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05929**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indolin»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 232 del 16 aprile 2003*

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni n. 3 - 51100 Pistoia.

Specialità medicinale: INDOLIN «50 capsule 2,5 mg» - A.I.C. n. 025161035.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità INDOLIN, 50 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 025161035, prodotti anteriormente all'8 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 492 del 10 ottobre 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 7 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05926**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 238 del 16 aprile 2003*

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Specialità medicinale: IMODIUM;

«2 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023673066;

«2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 023673078.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità IMODIUM, «2 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 023673066, IMODIUM, «2 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 023673078, prodotti anteriormente al 4 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 458 del 30 settembre 2002, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 3 maggio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A05927**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 16 aprile 2003 i seguenti organismi:

1) Ve.Co.Ver - Veneto controlli e verifiche - via Albona n. 30 - Padova, è abilitata per gli impianti:

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) T&A S.r.l. - via Bidente n. 9/A - Ravenna, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) Ticino - Società di servizi S.n.c. - via Bordoni n. 9 - Pavia, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

4) Terna - Gruppo ENEL - viale Regina Margherita n. 125 - Roma, è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

5) Sesal Sas di Francesco Puma - Viale Polibio n. 70 - Siracusa, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) El.Ma.Po. - via Libero Testa n. 103 - Isernia, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V.

7) Ente certificazione macchine - via Mincio n. 386 - loc. Formica - Savignano sul Panaro, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

**03A06046**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Astra soc. coop. a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n. 859 del 3 aprile 2003 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quando disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa: «Astra soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 26 marzo 1997 per rogito notaio dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono di Gorizia.

**03A05878**

### Gestione commissariale della società cooperativa «Skin piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 860 del 3 aprile 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Skin Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

**03A05879**

### Gestione commissariale della società cooperativa «Servizi generali Piccola soc. coop. a r.l.», in San Dorligo della Valle

Con deliberazione n. 789 del 28 marzo 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Servizi generali Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Trento n. 13.

**03A05882**

### Liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile della società cooperativa «La Distribuzione Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia.

Con deliberazione n. 861 del 3 aprile 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «La Distribuzione Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 febbraio 1997, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Goriza ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

**03A05880**

### Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Clap e il Len soc. coop. a r.l.», in Pontebba

Con deliberazione n. 791 del 28 marzo 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Il Clap e il Len soc. coop. a r.l.», con sede in Pontebba, costituita il 27 giugno 1995, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B.

**03A05881**

## COMUNE DI LARCIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Larciano (provincia di Pistoia) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazione relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, così come determinate per l'anno 2002 con atto G.M. n. 30 del 12 febbraio 2002, ed in dettaglio:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.): 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 129,11;

detrazione per l'abitazione principale occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 75%: € 258,23 (al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione);

2. Di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste nel medesimo regolamento;

3. Di dare atto che in ossequio al vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Di stabilire che la presente deliberazione venga inviata entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze unitamente alla richiesta di pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997.

*(Omissis).*

**03A05737**

## COMUNE DI LOREGGIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Loreggia (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per il 2003 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di Confermare, altresì, per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 104,00, elevata nei seguenti casi:

a. € 140,00 - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti circostanze:

prima casa posseduta nel comune, adibita ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 purchè:

il reddito lordo del nucleo familiare, quest'ultimo risultante dallo stato di famiglia all'1 gennaio 2003, non sia superiore a € 15.500,00. Il reddito da prendere in considerazione sarà quello al lordo degli oneri deducibili comprensivo di tutti gli altri eventuali redditi non compresi nella dichiarazione dei redditi.

viene altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'abitazione in uso gratuito ai figli ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento I.C.I.

b. € 258,00 - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i nuclei familiari che includano un disabile con una percentuale di invalidità pari al 100%.

*(Omissis).*

**03A05738**

# COMUNE DI LORETO

## Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Loreto (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2003 le tariffe dell'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

A - 5 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune.

B - 7 per mille - per tutte le altre unità immobiliari, con esclusione delle unità immobiliari adibite a civile abitazione e non regolarmente locate.

C - 7 per mille - per le unità immobiliari e pertinenze, come da delibera codice civile n. 103/1999, adibite a civile abitazione, non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili. La maggiore imposizione decorrerà dal periodo successivo a quello di franchigia.

di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in € 103.29, salva l'approvazione del regolamento comunale che consente una maggiore detrazione per particolari situazioni di carattere sociale;

di applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*(Omissis).*

**03A05739**

# COMUNE DI LUZZARA

## Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Luzzara (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003 un'aliquota ordinaria dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,5 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 27 febbraio 2001, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

3. di confermare per l'anno 2003, la detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

4. di confermare altresì per l'anno 2003, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti individuati con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 5 febbraio 2003, avente ad oggetto «Determinazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale» e nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi riportate, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da € 103,29 a € 206,58;

5. di stabilire che l'eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

*(Omissis).*

**03A05740**

# COMUNE DI MACOMER

## Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Macomer (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*a)* 4 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze (C/6);

*b)* detrazione di € 103,29 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

*c)* 5 per mille per le altre abitazioni, per le unità immobiliari utilizzate per le attivita artigianali, commerciali e produttive e per gli immobili di categoria D che utilizzano i valori previsti nelle rispettive scritture contabili;

*d)* 6 per mille per le aree edificabili e per gli immobili di categ. D che utilizzano i valori catastali.

*(Omissis).*

**03A05741**

# COMUNE DI MARANO MARCHESATO

## Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marano Marchesato (provincia di Cosenza) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di riconfermare, per l'anno 2003, l'aliquota ICI al 6 per mille, confermando altresì la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai sensi dell'art. 3, della legge finanziaria 1996 la detrazione in € 103,29, rapportata al periodo dell'anno il quale tale destinazione si protrae;

E con successiva e separata votazione unanime;

Delibera:

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

**03A05742**

## COMUNE DI MARUDO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marudo (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05743**

## COMUNE DI MATTIE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mattie (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

2. di contermare, per lanno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili;

3. di confermare in € 103,29, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

4. di dare atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 30 novembre 1998, esecutiva è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dal 1° gennaio 1999, che con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2000, è stato modificato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sugli immobili I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 28 febbraio 2002, è stato nuovamente modificato l'art. 19 del suddetto regolamento con effetto dal 1° gennaio 2002, stabilendo che le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale quanto siano riconoscibili come tali ai sensi dell'art. 817 del codice civile

*(Omissis).*

**03A05744**

## COMUNE DI MELICUCCO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Melicucco (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 7 per mille per la seconda casa, terreni ed altro.

*(Omissis).*

**03A05745**

## COMUNE DI MEZZANI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mezzani (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura unica del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non avvalersi della facoltà di applicare, aliquote diversificate e le riduzioni e detrazioni d'imposta previste rispettivamente dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 3, comma 56 della stessa legge finanziaria;

4. di stimare il gettito complessivo dell'imposta in € 506.127,76 da iscrivere alla risorsa 152 del bilancio 2003 in corso di approvazione.

*(Omissis).*

**03A05746**

## COMUNE DI MIGGIANO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Miggiano (provincia di Lecce) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

**03A05747**

## COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Minervino di Lecce (provincia di Lecce) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Determinare per l'anno 2003, i prezzi e le aliquote riportate nei prospetti che, allegati alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che il tutto è riferito ai tributi e alla fruizione di beni e servizi comunali.

Con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 267/2000.

*(Omissis).*

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
SEGNALAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI
MAGGIORI DETRAZIONI
ANNO 2003

| N. ordine (1) | Riferita a: (3) | Aliquota anno 2002 (4) |
|---|---|---|
| 1 | Ordinaria | 6 |
| 2 | Abitazione principale | |
| 3 | Abitazione principale anziani o disabili (art. 3 - comma 56 - legge 23 dicembre 1996, n. 663) | |
| 4 | Abitazioni locate utilizzate come abitazioni principale (art. 4 - comma 1 - legge 24 ottobre 1996, n. 556) | |
| 5 | Alloggi non locati (*) | |
| 6 | Aree fabbricabili | |

* alloggi non locati, intendendosi per tali alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultati vuoti o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto. Sono esclusi i fabbricati utilizzati da parenti fino al primo grado (figli, genitori, che risultano ivi residenti).

**03A05748**

## COMUNE DI MONGHIDORO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monghidoro (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003, un'aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.

3. di confermare per l'anno 2003 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastati autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2002;

6. di prevedere, per l'anno 2003, la detrazione di € 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

7. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 6 e 8 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;

8. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unità immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2003 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6.

*(Omissis).*

**03A05749**

## COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monteleone d'Orvieto (Provincia di Terni) ha adottato il 19 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 con le seguenti agevolazioni:

per le sedi di nuove attività commerciali ed artigianali e sedi di attività già esistenti ubicate all'interno del centro storico del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I. è ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille;

per le sedi di nuove attività commerciali, artigianali ed industriali ubicate nella restante parte del territorio comunale l'aliquota I.C.I. è ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille per i primi 5 anni di esercizio dell'attività a partire dal completamento della sede.

*(Omissis).*

1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune e precisamente nella misura del 6 per mille, con le seguenti agevolazioni:

per le sedi di nuove attività commerciali ed artigianali e sedi di attività già esistenti ubicate all'interno del centro storico del capoluogo (Porta Nord, Porta Sud, Torrione) l'aliquota I.C.I., è ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille;

per le sedi di nuove attività commerciali, artigianali ed industriali ubicate nella restante parte del territorio comunale l'aliquota I.C.I. è ridotta dal 6 per mille alla misura minima del 4 per mille per i primi 5 anni di esercizio dell'attività a partire dal completamento della sede.

di applicare la detrazione per la prima abitazione nella misura di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A05750**

## COMUNE DI MONTESCUDAIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montescudaio (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) Di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. nel 2003, le seguenti aliquote vigenti, come determinate con deliberazione di G.C. n. 20 dell'11 febbraio 1997:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille.

2) Di confermare in € 118,79 la detrazione fissa d'imposta applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con le modalità e limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

*(Omissis).*

**03A05751**

## COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Motta S. Anastasia (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

abitazione principale: quattro per mille;

altre unità immobiliari: sei per mille;

fabbricati classificati catastalmente nel gruppo «D»: 6.20 per mille;

abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille.

Di fissare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di € 154,94.

*(Omissis).*

**03A05752**

## COMUNE DI NEMOLI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nemoli (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. - imposta comunale immobiliare - nella misura del 5 per mille.

2. di stabilire in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

**03A05753**

## COMUNE DI ORTA DI ATELLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orta di Atella (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ICI del 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A05754**

## COMUNE DI OSMATE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Osmate (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

*c)* di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2003 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni:

abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5 pr mille.

*d)* di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di € 103,29. La suddetta detrazione è elevata a € 154,94 a favore del pensionamento o dei pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale;

2. titolare di reddito da pensione;

3. essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all'anno 2002: fino a € 7746,85 se unico componente e fino a € 10329,14 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

4. l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta di autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2003.

*(Omissis).*

**03A05755**

## COMUNE DI PARLASCO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Parlasco (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per i motivi di cui in premessa ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successiuve modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2003.

*(Omissis).*

Il presente estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 3 in data 20 febbraio 2003, è conforme all'originale.

*(Omissis).*

**03A05756**

## COMUNE DI PICERNO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Picerno (provincia di Potenza) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

È stata approvata per l'anno 2003 l'aliquota unica del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili e la detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado.

*(Omissis).*

**03A05757**

## COMUNE DI PIMENTEL

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pimentel (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ICI in misura unica del 5 per mille.

Una detrazione pari a € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92.

*(Omissis).*

**03A05758**

## COMUNE DI POGGIO BUSTONE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggio Bustone (provincia di Rieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1º gennaio 2003,da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili così come già rivalutate nel 1997 del 5% e di stabilire altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di € 103,29;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo;

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*;

di dichiarare il presente provvedimento, previa separata, e successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'attuazione della decisione assunta, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);

*(Omissis).*

**03A05759**

## COMUNE DI PONT CANAVESE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pont Canavese (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunnale sugli immobili nel seguente modo, per i succitati motivi, che si intendono qui richiamati ed approvati:

*a)* l'aliquota del 5 per mille, da applicare per l'abitazione principale;

*b)* l'aliquota del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili:

Di dare atto che resta confermata in € 103,29 (lire 200.000) la detrazione da applicare per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A05760**

## COMUNE DI RIVELLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivello (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. - imposta comunale immobiliare - nella misura del 6 per mille.

2. riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

*(Omissis).*

**03A05761**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI

### Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che i saggi d'interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 27 maggio 2003, sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui a tasso fisso

| Durata massima | Tasso nominale annuo |
|---|---|
| 10 anni | 3,82% |
| 15 anni | 4,27% |
| 20 anni | 4,57% |
| 25 anni | 4,76% |
| 30 anni | 4,89% |

Mutui a tasso agevolato

| Durata massima | Tasso nominale annuo |
|---|---|
| 10 anni | 3,76% |
| 15 anni | 4,12% |
| 20 anni | 4,42% |
| 25 anni | 4,61% |
| 30 anni | 4,74% |

Mutui con diritto di estinsione anticipata alla pari

| Quota con diritto | Durata | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 anni tasso nominale | 15 anni tasso nominale | 20 anni tasso nominale | 25 anni tasso nominale | 30 anni tasso nominale |
| 40% | 3,87% | 4,37% | 4,67% | 4,91% | 5,04% |
| 60% | 3,92% | 4,42% | 4,72% | 4,96% | 5,14% |
| 80% | 3,97% | 4,47% | 4,82% | 5,06% | 5,24% |

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabiliti dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

| Durata | Spread in punti base |
|---|---|
| 10 anni | 12 |
| 15 anni | 15 |
| 20 anni | 18 |
| 25 anni | 20 |
| 30 anni | 22 |

**03A05979**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto dei decreti numeri 83, 84 e 85 del 7 marzo 2003 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano "Salonpas"».** (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2003).

Nell'estratto del decreto n. 83 citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 35, prima colonna, nel sesto capoverso, dove è scritto: «... glicole salicilato *175* g ...», leggasi: «... glicole salicilato *1,75* g ...»;

nel quart'ultimo capoverso, dove è scritto: «... squalano *5*g ...», leggasi: «... squalano *0,5* g ...».

Nell'estratto del decreto n. 84, alla pag. 35, seconda colonna, nel sesto capoverso, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... profumo S529 *001 mg.*». leggasi: «... profumo S529 *‹0,01 mg.*».

Nell'estratto del decreto n. 85, a pag. 35, seconda colonna, nel penultimo capoverso, dove è scritto: «principi attivi: *Betile* salicilato ...», leggasi: «... principi attivi: *Metile* salicilato ...»; inoltre, a pag. 36, prima colonna, al terzo rigo, dove è scritto: «profumo S529 *20,04* mg.», leggasi: «... profumo S529 *‹0,04* mg.».

**03A05980**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501108/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 5 1 2 *

€ **0,77**